



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Prot. n. 1647

Roma, 25-2-2015

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI
SCOLASTICI REGIONALI LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER
LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
BOLZANO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN
LINGUA TEDESCA
BOLZANO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA
DELLE LOCALITA' LADINE
BOLZANO

AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TRENTO

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI PER LA
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

p.c.

AL CAPO DI GABINETTO
AL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
SEDE

- AL DIPARTIMENTO DEL TESORO - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE I - ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA
VIA XX SETTEMBRE, 97

00187 ROMA

OGGETTO: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico **2015/2016**.

L'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce che i limiti di reddito previsti dall'art. 28, comma 4, della legge 28-2-1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione I – Analisi Economico e Finanziaria ha comunicato in data 11 febbraio 2015 che il tasso d'inflazione programmato per il 2015 è pari a 0,6 per cento.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2015/2016 come dal seguente prospetto in euro:

Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone	Limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2014/2015 riferito all'anno d'imposta 2013	Rivalutazione in ragione dello 0,6% Con arrotondamento all'unità di euro superiore	Limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2015/2016 riferito all'anno d'imposta 2014
1	5.251,00	32,00	5.283,00
2	8.708,00	52,00	8.760,00
3	11.192,00	67,00	11.259,00
4	13.367,00	80,00	13.447,00
5	15.540,00	93,00	15.633,00
6	17.612,00	106,00	17.718,00
7 e oltre	19.680,00	118,00	19.798,00

La misura delle tasse scolastiche, è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n. 118 del 23-5-1990); le tipologie determinate in lire, rapportate in euro, si riferiscono a:

- taxa di iscrizione (euro 6,04);
- taxa di frequenza (euro 15,13);
- taxa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione (euro 12,09);
- taxa di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13).

A riguardo, si precisa che l'esame di qualifica professionale statale non è più sussistente, a seguito dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con D.I. 15 giugno 2010.

Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado (istruzione obbligatoria) sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali; con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato precisato che l'esonero è stato esteso anche agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Tale esonero resta confermato anche per l'anno scolastico 2015/2016, risultando immutato il regime di adempimento dell'obbligo di istruzione.

Pertanto, le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La taxa di iscrizione deve considerarsi esigibile "una tantum" all'atto dell'iscrizione al quarto anno.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Sembra opportuno far presente che, come già precisato con la O.M. n. 37 del 19 maggio 2014, art. 23, il versamento del contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie.

Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale.

Alc

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo